

« Ed effettivamente, per quanto le esigenze del momento attuale lo permettano, è allo studio un ordinamento dei quadri dell'aeronautica sulla base dianzi accennata.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

Joel. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se i militari alle armi, forniti dei titoli menzionati nella circolare 181 del 1917 (pel corso allievi ufficiali), sono tenuti a farne denuncia al comandante di corpo entro il 30 marzo corrente; anche quando si trovino in licenza di convalescenza, che va a scadere nel giugno o nel luglio prossimo, mentre parrebbe che non sieno tenuti a tale denuncia, sia perchè non possono essere compresi nei prospetti da compilarsi entro il 5 aprile, sia perchè, a cagione della loro convalescenza, non possono essere inviati a frequentare i corsi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha emanato disposizioni nel senso che siano dispensati dalla denuncia immediata del titolo di studio i militari che trovansi in qualunque specie di licenza, purchè non trattisi di breve licenza, nonchè gli esonerati, i dispensati e quelli che trovansi comunque in congedo.

« L'obbligo della denuncia e di frequentare i corsi di istruzione per la nomina a ufficiale o graduato di truppa, spetterà ad essi appena cessi la licenza, l'esonero, la dispensa o, comunque, il congedo.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

Larizza. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere come intenda provvedere al servizio ispettivo delle scuole della provincia di Reggio Calabria, specie nell'attuale momento in cui l'opera dei funzionari deve espletarsi anche ai fini della mobilitazione civile, dato che nella provincia medesima mancano i titolari di cinque circoscrizioni scolastiche su sette; e se non creda opportuno utilizzare più efficacemente l'opera dei vice ispettori occupati nel solo lavoro burocratico per l'insufficienza del fondo visite messo a loro disposizione, affidando ai medesimi la reggenza delle circoscrizioni in atto vacanti ».

RISPOSTA. — « Con recente provvedimento, di data immediatamente successiva alla presentazione della attuale interrogazione, è stato destinato a Reggio Calabria un nuovo ispettore.

« Per ora, ciò è tutto quanto si è potuto fare, date le condizioni generali del personale ispettivo, numericamente insufficiente nella grandissima maggioranza delle provincie del Regno.

« Bisogna infatti tener presente che col decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1622, furono sospesi i concorsi per assunzione di nuovo personale, cosicchè non si potè completare il ruolo organico degli ispettori, e che non pochi di questi funzionari furono chiamati alle armi; le quali circostanze escludono la possibilità di assegnare altri titolari alle circoscrizioni vacanti della provincia di Reggio Calabria.

« Nè la reggenza, sia pure temporanea, delle circoscrizioni vacanti può essere affidata ai vice ispettori poichè non esistono disposizioni che autorizzino tale occasionale provvedimento; nel fatto poi i vice ispettori sono già ordinariamente gravati di lavoro, in dipendenza delle mansioni proprie al loro grado, di tal che essi non potrebbero essere adibiti ad altro ufficio supplementivo.

« Nelle attuali contingenze, si provvede alla continuità del servizio ispettivo nelle circoscrizioni vacanti della provincia di Reggio Calabria con regolari incarichi di supplenza affidati; a norma del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1340, agli ispettori attualmente in servizio nella provincia stessa, e la supplenza suddetta è ordinata in modo che il servizio ispettivo possa procedere con la maggiore possibile regolarità. Dalla destinazione ora fatta di un nuovo ispettore il servizio riceverà un notevole beneficio.

« Nutro quindi fiducia che dalla fattagli esposizione l'onorevole interrogante possa trarre almeno il convincimento che il Ministero nulla ha tralasciato, nelle attuali e sempre crescenti difficoltà, per assicurare la continuità e la regolarità del servizio ispettivo nella provincia di Reggio Calabria.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROTH ».

Lembo ed altri. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno di promulgare un'amnistia per le contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1127, fu concesso un condono per le contravvenzioni alle leggi delle tasse sugli affari. Gli effetti del condono medesimo vennero poi prorogati ed estesi